

CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

ARTICOLO 4 D.L. 17/2022 E D.L. 17 DEL 1 MARZO 2022

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

NORMATIVA

ARTICOLO 15 D.L. 4/2022:

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

*«Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.**»*

NORMATIVA

ARTICOLO 4 D.L. 17 DEL 1 MARZO 2022:

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore

*«Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.»*

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

IMPRESE ENERGIVORE

Articolo 3 D.M. 21/12/2017

« A decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

a) **operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;**

b) **operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;**

c) **non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.**

Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".»

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Aver subito un **incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Costo medio dell'ultimo
trimestre 2019

← confronto →

Costo medio dell'ultimo
trimestre 2021

Presupposto oggettivo soddisfatto → Se tale costo/KWh è incrementato di almeno il 30%

IN CHE MISURA E IN CHE MODO

Il credito di imposta è riconosciuto nella **misura del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata**:

- Nel primo trimestre 2022;
- Nel secondo trimestre 2022.

Tale credito è possibile utilizzarlo **esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 D.lgs 241/1997.

A tal proposito non trovano applicazione i limiti generali di compensazione:

- limite annuale dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, pari a 250.000 euro;
- limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 34 L. 388/2000, pari a 2 milioni di euro dal 01.01.2022 a seguito della modifica apportata dall'articolo 1, comma 72, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).

ANCHE PER ENERGIA AUTOCONSUMATA

Il D.L. 17 del 1 marzo 2022 ha previsto che in relazione al II trimestre 2022, il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alle spese dell'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata.

In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

NON IMPONIBILITA'

Il **contributo non rileva ai fini:**

- della formazione del reddito d'impresa;
- della formazione della base imponibile Irap;
- del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 Tuir;
- del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all'articolo 109, comma 5, Tuir.

Il credito d'imposta, infine, risulta cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui sopra, il costo sostenuto.

In ogni caso, per l'effettiva operatività della fruizione di tale credito di imposta si resta in attesa di apposito decreto ministeriale.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale
mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale
fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale
apapini@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale
agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38
☎ +39 050 970628
info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117
☎ +39 0583 050260
info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93
☎ +39 0573 935531
info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B
☎ +39 0571 526275
info@stsnetwork.it

